

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Compensi

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti

IMPOSTE INDIRETTE - IVA intracomunitaria - Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

Leggi In evidenza

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Costi derivanti dall'acquisto di beni e dalla prestazione di servizi - Trattamento contabile e fiscale (norma di comportamento AIDC 234/2026)

La norma di comportamento AIDC 5.2.2026 n. [234](#) ha analizzato le conseguenze che si producono, sotto il profilo fiscale, in capo all'acquirente dei beni e dei servizi, qualora lo stesso applichi, per la rilevazione dei costi, le indicazioni del documento OIC 34 per la rilevazione dei ricavi da parte del cedente o del prestatore.

Modalità di rilevazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Il documento OIC 34 disciplina, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva (§ 43), i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

La metodologia di rilevazione dei ricavi prevista dal principio contabile si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione del prezzo complessivo del contratto, cioè il corrispettivo contrattualmente previsto per i beni o i servizi trasferiti al cliente. A tal fine, si devono considerare i termini di pagamento (scadenza oltre i 12 mesi), eventuali corrispettivi variabili (incentivi, premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità e resi) ed eventuali importi dovuti al cliente;
- analisi del contratto al fine di identificare le unità elementari di contabilizzazione (c.d. "segmentazione"), cioè i singoli beni, i servizi o le altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente, che devono essere contabilizzati separatamente;
- valorizzazione delle unità elementari tramite allocazione del prezzo complessivo a ciascuna di esse;
- rilevazione dei ricavi sulla base del principio di competenza economica, distinguendo, a tal fine, tra unità elementari che rappresentano vendite di beni e unità elementari che rappresentano prestazioni di servizi.

Il principio contabile intende agevolare il redattore del bilancio nella rilevazione dei ricavi derivanti da contratti complessi, ossia contratti che prevedono più unità elementari di contabilizzazione (es. vendita di un bene e prestazione di un servizio) a fronte di un unico prezzo.

Pertanto, nella definizione dei criteri da applicare nella rilevazione, assumono importanza informazioni che in alcuni casi risultano nell'esclusiva disponibilità del venditore.

Fattispecie non disciplinate dai principi contabili nazionali

Secondo il documento OIC [11](#) (§ 4), laddove manchi, nei principi contabili nazionali, una regola appropriata per fatti aziendali specifici, la società sviluppa un trattamento contabile facendo riferimento, in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili e alle finalità e ai postulati di bilancio.

Inoltre, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale principio internazionale può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio (*sub* "Motivazioni alla base delle decisioni assunte").

Alla luce di tali indicazioni, l'AIDC ritiene che quanto previsto dall'OIC 34 in riferimento al cedente/prestatore - poiché finalizzato al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali - trovi corrispondente applicazione anche in capo all'acquirente.

Quanto detto, resta valido, secondo la norma di comportamento, quand'anche tale applicazione non dia luogo a rilevazioni perfettamente simmetriche.

Viene, infatti, evidenziato che l'acquirente potrebbe individuare unità elementari di contabilizzazione che possono differire da quelle identificate dal venditore, così come possono differire le modalità di valorizzazione delle stesse unità.

Ad avviso dell'AIDC, la contabilizzazione non speculare rispetto a quella del venditore è il naturale risultato del fatto che i processi di stima (seppure analoghi) sono applicati da soggetti con prospettive differenti e con diversa base informativa a disposizione.

Condizioni per l'applicazione del principio di derivazione rafforzata

La circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2011 n. [7](#) (§ 3.1) ha precisato, ancorché in riferimento ai soggetti IAS, che la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento costituisce presupposto essenziale ai fini

dell'adozione del principio di derivazione rafforzata ([art. 83](#) co. 1 del TUIR), che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

Ad avviso dell'AIDC, nei casi non disciplinati dai principi contabili, l'applicazione analogica di un principio contabile, così come la definizione di una propria politica contabile nel rispetto delle finalità e dei postulati di bilancio, rappresenta una modalità di corretta applicazione dei principi contabili. Pertanto, il principio di derivazione rafforzata dovrebbe trovare applicazione anche in tali fattispecie.

La conclusione prospettata è supportata, oltre che dall'[art. 2](#) co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48 (cui rinvia l'[art. 2](#) co. 1 del DM 3.8.2017), che, nel riconoscere ai fini fiscali i fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale risultanti in bilancio, pone preminente rilevanza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, anche da alcuni documenti di prassi (richiamati nella norma di comportamento) e dalle recenti modifiche al regime fiscale dei piani di *stock option* contabilizzati con le modalità previste dall'IFRS 2 ([art. 1](#) co. 862 e 863 della L. 207/2024).

Da quanto riportato consegue, secondo l'AIDC, che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio per effetto dell'applicazione analogica del documento OIC 34 da parte dell'acquirente assumono rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata.

L'eventuale presenza di asimmetrie nella rappresentazione di bilancio della fattispecie da parte dei contraenti non rappresenta, peraltro, una causa ostativa al loro pieno riconoscimento fiscale.

art. 83 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Norma di comportamento AIDC 5.2.2026 n. 234

Documento OIC n. 34/2023

Documento OIC n. 11/2023

Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2026 - "OIC 34 applicabile anche all'acquirente" - Latorraca

Il Sole - 24 Ore del 5.2.2026, p. 36 - "Principi contabili la derivazione rafforzata estesa all' acquirente" - Gromis Di Trana M. - Michelutti R.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Compensi - Riaddebito delle spese per l'uso comune degli immobili - Novità del DLgs. 192/2024 - Ambito applicativo (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2026)

Nel corso della [Videoconferenza](#) del 5.2.2026, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sul perimetro applicativo del regime del riaddebito delle spese per l'uso comune degli immobili nell'ambito del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Quadro normativo

Ai sensi dell'[art. 54](#) co. 2 lett. c) del TUIR (introdotto dall'[art. 5](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024), non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di "*riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi*". Specularmente, l'[art. 54-ter](#) co. 1 del TUIR prevede che le spese riaddebitate di cui all'[art. 54](#) co. 2 lett. c) del TUIR non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

Per quanto, a norma dell'[art. 6](#) co. 1 del DLgs. 192/2024, la nuova disciplina si applichi per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti solari), la stessa non fa altro che codificare quanto già chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. [38](#) (§ 3.4) e 18.6.2001 n. [58](#) (§ 2.3), secondo le quali:

- il professionista che sostiene una "spesa comune", relativa all'immobile utilizzato con altri professionisti, può dedurre il costo solo per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri, in quanto tale parte di costo non è inerente alla sua attività;
- le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti, per l'uso comune degli uffici, non costituiscono reddito di lavoro autonomo in capo al professionista che ha sostenuto le spese.

Spese riaddebitabili

Le spese che ricadono nell'ambito oggettivo della disciplina in esame sono quelle "riaddebitate" ad altri soggetti che siano state sostenute:

- per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività (es. canone di locazione, come nel caso in esame);
- per i servizi a essi connessi (es. utenze, pulizie, segreteria, spese condominiali).

Invece, si ritiene che non possano essere inquadrati nell'ambito di un mero riaddebito di spese le somme percepite a titolo di (cfr. Cotto A., Fornero L., Lubrano G. "I compensi", AA.VV. "I redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa", Collana "La riforma fiscale", Eutekne, 2025, p. 79):

- canone di locazione, ove il professionista, proprietario dell'immobile adibito a studio professionale, ne conceda una parte in locazione ad altri;
- canone di sublocazione, ove il professionista, conduttore dell'immobile adibito a studio professionale, lo conceda parzialmente in sublocazione.

Uso comune dell'immobile

Affinché la disciplina in oggetto trovi applicazione, è necessario che vi sia un "uso comune" dell'immobile, circostanza che pare ricorrere quando il lavoratore autonomo utilizza lo stabile per l'esercizio della propria attività, mentre altri soggetti lo utilizzano autonomamente per altri fini.

Una conferma indiretta di tale posizione sembra rinvenirsi nell'ordinanza della Cassazione 21.2.2025 n. [4663](#), che ha escluso l'applicabilità della disciplina in materia di riaddebito delle spese in relazione ad alcuni costi di gestione sostenuti da uno studio legale fondato da due avvocati, nel quale collaboravano dei giovani laureati "monocommittenti". Secondo la Corte, non era configurabile una struttura "comune" tra lo studio legale, in persona dei suoi titolari, e i giovani collaboratori. Infatti, solo i due avvocati erano i "titolari esclusivi" dello studio e mancava un rapporto "paritetico" tra questi e i collaboratori, i quali svolgevano la propria attività secondo le direttive dei due fondatori.

Pertanto, le spese di gestione dell'ufficio sono state considerate interamente deducibili dallo studio legale, in quanto ad esso riferibili, e non riaddebitabili ai collaboratori (cfr. Cotto A., Fornero L., Lubrano G. "I compensi", AA.VV. "I redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa", Collana "La riforma fiscale", Eutekne, 2025, p. 79 - 80).

Ambito soggettivo

La norma stabilisce che le suddette somme possono essere riaddebitate "ad altri soggetti", senza fornire ulteriori indicazioni. In merito, nel corso della citata Videoconferenza del 5.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in aderenza al dato letterale della norma, il riaddebito può essere effettuato nei confronti tanto di un esercente arte e professione, quanto di un esercente attività di impresa, sia che l'esercizio dell'attività avvenga in forma individuale che collettiva.

Pertanto, anche le somme percepite a titolo di riaddebito delle spese comuni di studio erogate da un'impresa (quale una STP) che occupa parte dell'immobile assunto in locazione dal professionista sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista riaddebitante.

L'impostazione dell'Amministrazione finanziaria appare conforme a quella ad oggi espressa dalla dottrina (cfr. Saggese P. "Principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro autonomo", *Il fisco*, 42, 2024, p. 3899 - 3900).

art. 54 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 5.2.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2026 - **"Rimborsi delle spese comuni di studio irrilevanti anche se erogati da imprese"** - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 6.2.2026, p. 22 - **"Lavoro autonomo, il riaddebito delle spese non concorre al reddito"** - Caputo A.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti - Ex-ONLUS - Imprese sociali non societarie - Riforma del Terzo settore - Regime IVA applicabile (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2026)

Con due [risposte](#) rese in occasione della Videoconferenza del 5.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito

chiarimenti in merito al regime IVA applicabile nel 2026, a fronte della riforma del Terzo settore, da parte:

- delle ex ONLUS;
- delle imprese sociali costituite in forma non societaria.

Abrogazione della disciplina delle ONLUS ed effetti sulla disciplina IVA

Si ricorda che dal 2026, tra i beneficiari del regime di esenzione IVA previsto dall'[art. 10](#) co. 1 nn. 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/72, per alcune prestazioni rese nei settori sanitario, educativo e socio-assistenziale, non sono più menzionate le ONLUS ma, in sostituzione di queste, gli enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali societarie.

Tale modifica tiene conto dell'efficacia delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore, che ha abrogato la disciplina di favore per le ONLUS a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

In particolare, dall'1.1.2026, l'Anagrafe delle ONLUS risulta soppressa e gli enti che vi risultavano ancora iscritti alla data del 31.12.2025 possono acquisire la qualifica di enti del Terzo settore (nel rispetto delle condizioni previste dal DLgs. [117/2017](#)) presentando domanda di adesione al RUNTS entro il 31.3.2026.

Laddove la domanda venga accolta, l'ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta, senza soluzione di continuità rispetto alla qualifica di ONLUS ([art. 34](#) co. 12 del DM 106/2020). Nel caso di un ente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, la qualifica si intenderà acquisita dall'1.1.2026.

Regime IVA delle ex ONLUS nel passaggio al Terzo settore

In tale contesto, si è posto il dubbio sulla possibilità, per una ex ONLUS che intenda presentare istanza di adesione al RUNTS entro il prossimo 31 marzo, di poter continuare a beneficiare dell'esenzione IVA anche nei primi mesi del 2026, nella fase in cui l'ente non ha ancora la qualifica di ETS.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta fornita in occasione della Videoconferenza del 5.2.2026, ha chiarito che, considerando l'effetto retroattivo dell'accoglimento della domanda di iscrizione al RUNTS, nonché il termine del 31.3.206 quale scadenza per presentarla, il regime di esenzione in parola può ritenersi applicabile da parte delle ex ONLUS, per le prestazioni di cui all'[art. 10](#) co. 1 nn. 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/72, anche dall'1.1.2026 e in attesa della presentazione dell'istanza.

Viene poi precisato che:

- qualora la domanda venga accolta, la qualifica di ETS si intenderà acquisita a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta, senza soluzione di continuità (in tal caso, dunque, il regime di esenzione IVA si considererà confermato, per l'ente, anche nella "fase di transizione");
- in caso di diniego, invece, la ex ONLUS dovrà provvedere a rettificare le fatture emesse erroneamente, applicando il regime fiscale proprio; ciò significa che in mancanza di altri requisiti soggettivi ammessi per fruire delle citate esenzioni, l'ente dovrà applicare l'IVA con aliquota del 22%.

Imprese sociali non societarie senza IVA al 5%

Sempre in tema di Terzo settore, un ulteriore chiarimento reso in occasione della Videoconferenza del 5.2.2026 riguarda il regime IVA applicabile da parte delle imprese sociali costituite in forma non societaria (si tratta in larga parte di fondazioni).

Si ricorda che tali soggetti, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, sono inclusi nell'ambito soggettivo delle esenzioni di cui all'[art. 10](#) n. 15), 19), 20), e 27-ter) del DPR 633/72, per effetto delle modifiche del DLgs. [186/2025](#).

Le imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V c.c., invece, sono escluse dalle esenzioni in parola (eccetto quella prevista dal citato n. 15), ma possono beneficiare dell'aliquota IVA del 5% in rapporto alle prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali rese a favore di soggetti svantaggiati (si veda il n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR [633/72](#), modificato dall'[art. 4](#) del DLgs. 186/2025).

L'Agenzia delle Entrate, interrogata sul punto, ha chiarito che le imprese sociali costituite in forma diversa da quella societaria, comprese dunque le fondazioni, non possono optare per l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% in luogo dell'esenzione (al fine di fruire della detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti). Detta agevolazione, infatti, è riservata alle imprese sociali societarie.

art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 3 DLgs. 4.12.2025 n. 186

art. 4 DLgs. 4.12.2025 n. 186

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 5.2.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2026 - "Esenzione IVA applicabile per le ex ONLUS in attesa dell'iscrizione al RUNTS" - Cosentino

Il Sole - 24 Ore del 6.2.2026, p. 21 - "Onlus, l'esenzione Iva anche nel periodo di transizione" - Santacroce B. - Sepio G.

Il Sole - 24 Ore del 6.2.2026, p. 21 - "Le imprese sociali in forma societaria con l'aliquota del 5%" - Sepio G. - Rizzardi R.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "ONLUS" - Cosentino C., Mauro A. Guide

Eutekne - Diritto civile - "ONLUS" - Alberti P. - Rivetti P.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA intracomunitaria - Obblighi connessi agli scambi intracomunitari - Modelli INTRA-2 bis - Incremento della soglia per la presentazione con periodicità mensile (Determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli 3.2.2026 n. 84415)

Con la determinazione 3.2.2026 n. [84415](#), l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di statistica, ha comunicato l'incremento della soglia per la presentazione dei modelli "INTRA-2 bis" con periodicità mensile.

Incremento della soglia da 350.000 a 2.000.000 di euro

A partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25.2.2026, sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000,00 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000,00 euro.

Considerato che, a decorrere dall'1.1.2022, è stata abolita la possibilità di presentare con periodicità trimestrale gli elenchi INTRA-2 bis (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. [493869/2021](#)), si può affermare che dal 2026 si riduce notevolmente il numero dei soggetti interessati.

Motivazioni della semplificazione

Le motivazioni di questa semplificazione si possono evincere dalla lettura della determinazione 84415/2026, nella quale si rende noto che:

- l'Istat, in forza del Regolamento UE 2019/2152, "dispone, dal 2022, della nuova fonte di dati MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l'Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue)";
- finalità del sistema di scambio dei micro-dati è quella "di ridurre l'onere statistico, fornendo agli Stati membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari";
- l'Istituto nazionale di statistica riceve dall'Agenzia delle Entrate, mensilmente, i "dati fattura" nell'ambito della convenzione stipulata "per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024)"; tale fornitura permette, assieme alla fonte di dati MDE, la parziale sostituzione di quelli raccolti con il modello INTRA-2 bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari, in modo da consentire l'innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del suddetto modello.

Conferma delle altre disposizioni

L'Agenzia delle Dogane precisa che, per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica, restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore, approvati con determinazione n. 493869/2021 ([art. 2](#) della determinazione Agenzia delle dogane e monopoli 3.2.2026 n. 84415). Eventuali successive variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con un preventivo avviso.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nella determinazione n. [493869/2021](#). Ne consegue che i modelli INTRA-2 quater continueranno a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000,00 euro.

Non cambiano neppure le soglie riferite alle operazioni attive, pertanto i modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater vanno ancora presentati, ai fini fiscali, con periodicità:

- trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000,00 euro;
- mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000,00 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).

Indipendenza delle soglie per ogni singola categoria

Le soglie testé menzionate *“operano in ogni caso in maniera indipendente”*. In altre parole, *“il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”* (prov. Agenzia delle Entrate n. [194409/2017](#)).

Volendo esemplificare avendo riguardo alle operazioni passive, un soggetto passivo che abbia realizzato in un trimestre dell'anno acquisti intracomunitari di beni per 1.500.000,00 euro, ricevendo, nel medesimo periodo, servizi intracomunitari per 140.000,00 euro, non sarà tenuto alla presentazione del modello INTRA-2 bis (alla luce dell'incremento della soglia a 2.000.000 di euro), ma dovrà presentare, con periodicità mensile, il modello INTRA-2 quater.

Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415

Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2026 - "Elevata la soglia per presentare l'INTRA-2 bis con periodicità mensile" - Bilancini

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi all'assunzione di disoccupati over 35 - Bonus ZES unica - Novità del DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione-Lavoro") - Istruzioni operative (circ. INPS 3.2.2026 n. 10)

Con la circ. 3.2.2026 n. [10](#), l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso, e la successiva fruizione mediante UniEmens, dell'incentivo ex [art. 24](#) del DL 60/2024, c.d. *bonus Zona economica speciale unica* per il Mezzogiorno.

Datori di lavoro interessati

L'incentivo riguarda i datori di lavoro privati:

- a prescindere dalla natura o meno di imprenditore;
- che hanno assunto dall'1.9.2024 al 31.12.2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, lavoratori nelle medesime Regioni;
- che hanno occupato, nel mese in cui hanno proceduto all'assunzione, fino a un massimo di 10 dipendenti (tale condizione deve essere posseduta solo nel mese di assunzione e deve essere verificata al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell'incentivo).

Le Regioni che rientrano nella ZES unica sono:

- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
- Marche e Umbria, per le assunzioni effettuate dal 20.11.2025 (per effetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1 della L. 171/2025).

La prestazione lavorativa deve essere svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle citate Regioni. Ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle Regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Sono esclusi dall'incentivo la Pubblica Amministrazione e i datori di lavoro del settore domestico.

Lavoratori interessati

L'incentivo può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni di personale non dirigenziale che alla data dell'assunzione:

- abbia compiuto 35 anni di età;
- sia disoccupato da almeno 24 mesi.

L'incentivo spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi:

- le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro in apprendistato, domestico, intermittente.

Misura e durata

L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (nonché di specifiche contribuzioni elencate nella circolare in commento), nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro (di seguito, PN GDL) 2021-2027.

L'esonero ha una durata massima di 24 mesi.

Domanda

Il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo per l'assunzione già effettuata deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - "Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24".

Nella domanda il datore riporta una serie di informazioni, tra cui dichiarare la sussistenza dello *status* di disoccupato in capo al lavoratore.

Una volta ricevuta la domanda telematica, l'INPS provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all'accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Fruizione

L'INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero mediante flusso UnieEmens, con riferimento:

- alla generalità dei datori di lavoro (sezione "PosContributiva");
- ai datori di lavoro privati per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (sezione "ListaPosPA");
- ai datori di lavoro del settore agricolo (sezione "PosAgri").

art. 24 DL 7.5.2024 n. 60

Circolare INPS 3.2.2026 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2026 - "Operativo l'esonero contributivo ZES unica Mezzogiorno" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 4.2.2026, p. 31 - "Operativo l'esonero Zes del decreto Coesione" - Cannioto - Maccarone Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate (non più in vigore) - Incentivo assunzione over 35" - Silvestro D.

PREVIDENZA

Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuzione per l'anno 2026 (circ. INPS 3.2.2026 n. 8)

Con la circ. 3.2.2026 n. [8](#), l'INPS ha indicato le aliquote e i valori reddituali per il calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Aliquote per i collaboratori

Secondo quanto indicato nella circolare in commento, per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, le aliquote contributive da applicare nel 2026 sono pari al:

- 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- 33,72% per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, i venditori porta a porta).

Invece, per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per quest'anno è confermata al 24%.

Inoltre, l'INPS ricorda che per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria:

- l'aliquota contributiva IVS è pari al 25% e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (si ricorda che fino al 31.12.2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo);

- sono dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota è del 24%. Anche in questo caso si applica la riduzione del 50% dell'imponibile fino al 2027.

Aliquote per i professionisti

Invece, per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata l'aliquota è del:

- 26,07%, se non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24%, se pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Invece, per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l'aliquota IVS (25%) si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro, mentre la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali dell'1,07% è calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l'aliquota è del 24% ai soli fini IVS, calcolata sul 50% dei compensi percepiti fino al 2027.

Massimale e minimale di reddito

Con l'occasione, l'INPS fornisce ulteriori informazioni essenziali che riguardano sia il massimale di reddito ex [art. 2](#) co. 18 della L. 335/95 che, per il 2026, viene fissato a 122.295,00 euro, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a 18.808,00 euro.

Contributi minimi annui

Tenuto conto degli importi reddituali validi per quest'anno, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando le aliquote maggiori avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- 4.903,25 euro per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.702,00 euro per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che producono reddito di cui all'[art. 53](#) del TUIR e che applicano l'aliquota del 25%, nonché 201,25 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
- 6.342,06 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.702,00 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS, nonché 381,80 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).

Versamento della contribuzione

L'INPS ricorda che l'onere contributivo e il versamento della contribuzione differiscono tra collaboratori e professionisti; in particolare, l'onere contributivo è:

- per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, con pagamento effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24;

- a carico del professionista e il versamento deve essere eseguito, tramite il modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026).

-

art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335

Circolare INPS 3.2.2026 n. 8

Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2026 - "Gestione separata 2026 con massimale in crescita" - Mamone II

Sole - 24 Ore del 4.2.2026, p. 31 - "Gestione separata, il minimale è 18.808 euro" - M.Pri.

Italia Oggi del 4.2.2026, p. 38 - "Professionisti e co.co.co., minimale a 18.808 € annui" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Gestione separata INPS" - Quintavalle R.

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale - Anno 2026 - Erogazione d'ufficio da parte dell'INPS - Importi e maggiorazioni adeguati alle variazioni dell'indice del costo della vita (circ. INPS 30.1.2026 n. 7)

L'INPS, con la circ. 30.1.2026 n. 7, ha comunicato la validità in continuità delle domande di assegno unico e universale (AUU) introdotto dal DLgs. 29.12.2021 n. 230 che si trovino in stato "Accolta" presentate negli anni precedenti nonché, relativamente all'anno 2026, i valori degli importi e delle maggiorazioni della misura e le relative soglie ISEE.

Erogazione d'ufficio

L'Istituto ribadisce che, anche per il 2026, non occorre presentare una nuova domanda di assegno unico e universale se la domanda precedentemente trasmessa e poi accolta dall'INPS non risulti decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Variazione dei dati

Il soggetto beneficiario è onerato di comunicare eventuali variazioni intervenute e, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE, deve presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'anno 2026 correttamente attestata.

Se la nuova DSU, per il 2026, è presentata entro il 30.6.2026, gli importi eventualmente già erogati per l'anno 2026 verranno adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026 mediante corresponsione dei relativi arretrati.

Per contro, in assenza di ISEE, da marzo 2026 l'importo dell'assegno unico e universale sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Importi, maggiorazioni e relative soglie ISEE

Nell'Allegato n. 1 della circ. INPS n. 7/2026 sono indicati i valori dall'1.1.2026 rivalutati dell'1,4%:

- degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l'AUU;
- delle relative soglie ISEE.

Gli importi dell'assegno unico e universale e le relative soglie ISEE sono, infatti, adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita (ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), la cui determinazione è a cura dell'ISTAT ([art. 4](#) co. 11 del DLgs. 230/2021).

Le mensilità dell'AUU saranno erogate con i valori aggiornati a partire dalla mensilità di febbraio 2026, mentre gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2026.

Ulteriori maggiorazioni

Oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni rivalutati (maggiorazioni per figli con disabilità, per figli ulteriori al secondo, in caso di madre con età inferiore a 21 anni, *bonus* secondo percettore di reddito), continuano ad applicarsi le seguenti maggiorazioni in presenza dei relativi requisiti per:

- i nuclei con figli di età inferiore a un anno (è prevista, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, la maggiorazione dell'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino);
- i nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (per l'anno 2026 pari a 46.582,71 euro); per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50%;
- nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (una maggiorazione forfetaria pari a 150,00 euro).

Applicazione dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione

Dall'1.1.2026 si applica il nuovo ISEE, per prestazioni familiari e per l'inclusione, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 208 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026).

Per quanto concerne l'AUU, l'Istituto evidenzia che l'indicato ISEE è utilizzato per calcolare l'importo della prestazione a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono calcolate con riferimento all'ISEE in corso di validità al 31.12.2025 art. 4 DLgs. 29.12.2021 n. 230 Circolare INPS 30.1.2026 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2026 - "Comunicati gli importi per il 2026 dell'assegno unico e universale" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 31.1.2026, p. 26 - "Assegno unico, aggiornati gli importi e da marzo calcolo con nuovo Isee" - Pizzin M. - Prioschi M.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2026 - "L'INPS adegua le procedure alle novità ISEE 2026" - Mamone

Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2026 - "Consultabile il valore ISEE per specifiche prestazioni

familiari e per l'inclusione" - Andreozzi - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno unico e universale" - Gianola G., Tombari E

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 7.8.2025 N. 321370

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DETRAIBILI - SUPERBONUS - Spese sostenute nel 2025 - Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Approvazione del modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

In attuazione degli artt. 119 e 121 del DL 19.5.2020 n. 34, con il presente provvedimento è stato approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al c.d. "superbonus".

Deroga al "blocco delle opzioni"

Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, è possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo solo con riferimento al superbonus, e sempreché sussistano i requisiti che consentono di derogare al c.d. "blocco delle opzioni", secondo la disciplina di cui agli artt. 2 del DL 11/2023, 2 del DL 212/2023 e 1 del DL 39/2024.

Divieto di cessione delle rate residue successive alla prima

Nel nuovo modello sono stati eliminati i campi relativi alla "cessione delle rate residue" della detrazione.

Il modello recepisce infatti il disposto dell'art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, ai sensi del quale, a decorrere dal 29.5.2024, è preclusa la possibilità di optare per la cessione "differita" di un credito d'imposta corrispondente alle rate residue non fruite, successive alla prima, della detrazione "edilizia".

Termine di invio della comunicazione di opzione

Per le spese sostenute nel 2025 che beneficiano del superbonus la comunicazione di opzione dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 16.3.2026, senza possibilità di avvalersi della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (art. 2 co. 1 del DL 39/2024).

Soggetti abilitati all'invio della comunicazione di opzione

La comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il

visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.

Annullamento o sostituzione della comunicazione

Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2026 possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5.4.2026.

Le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Mancata o tardiva comunicazione

Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende le opzioni e le cessioni inefficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.